

ORGANI e PROCEDURE DISCIPLINARI per ALLIEVI

(con riferimento alla prevista sezione del Regolamento di Istituto, opportunamente aggiornato ed ampliato alla luce della vigente normativa in materia)

Normativa di riferimento: DPR 249/98 modificato dal DPR 235/07 - Nota di indirizzo MIUR n° 3602 del 31/07/08, DPR 122/09, Legge 169/08, D.M. 5/2009 e Legge 71/2017 (Contrasto al Cyberbullismo)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- *accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;*
- *verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;*
- *diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;*
- *dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10;*
- *La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.*

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento (D.M. 5/2009, Art. 2):

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta automaticamente la non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, ai sensi di quanto previsto dal DPR 122/09, art. 7.

DOVERI degli studenti (DPR 249/98 con aggiornamenti del DPR 235/07, Art. 3)

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;*
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con una comunità scolastica quale luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Classificazione e tipologia delle sanzioni disciplinari.

*Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità e proporzionalità**, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.*

A) Richiamo verbale.

E' impartito dal singolo docente per infrazione lieve e transitoria alle norme disciplinari ivi richiamate dal DPR 249/98 e DPR 235/04 (Doveri dello studente). Il richiamo verbale è annotato nel solo registro personale del docente con una "R", eventualmente corredata da annotazioni più dettagliate da riportare nell'apposito spazio del registro elettronico.

B) Richiamo scritto.

B-1) Annotazione del richiamo scritto, a cura del docente, sul registro elettronico. Tale richiamo costituisce un primo avviso formale allo studente verso un comportamento più corretto e responsabile, secondo il principio della gradualità della sanzione. La sanzione del richiamo scritto può essere impartita da un docente (anche di altra classe), dal Dirigente Scolastico o suoi collaboratori per infrazioni di una certa entità e/o per successivi richiami verbali inascoltati ai doveri dello studente (DPR 249/98 e DPR 235/07).

B-2) Dopo la terza annotazione scritta sul registro di classe, constatata la recidiva di comportamento scorretto da parte dell'allievo, si passa – a cura del Consiglio di classe di pertinenza - alla seguente procedura di richiamo disciplinare redatta su apposita scheda (allegata al presente regolamento) composta da tre parti:

- La prima, relativa alla data, all'ora ed al luogo dei fatti, al nome dell'allievo o degli allievi, al fatto contestato con una descrizione esauriente del comportamento degli allievi;
- La seconda, relativa alle controdeduzioni presentate dall'allievo o dagli allievi stessi;
- La terza, relativa alle decisioni finali del docente, con la conferma del provvedimento di richiamo scritto o la richiesta di applicazione di un provvedimento di allontanamento dalle lezioni. Il docente coordinatore di classe, ricevuta la scheda compilata dall'insegnante contenente la richiesta di un provvedimento disciplinare superiore al richiamo scritto e valutati i fatti accertati e contestati nelle forme indicate al punto precedente, tenuta presente la gravità del caso, affida l'esame del provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica al consiglio di classe o al Consiglio di Istituto per le decisioni di merito. (vedi punto C).

La scheda, debitamente completata nelle sue parti con le opportune motivazioni e firmata dal docente e dagli allievi nelle rispettive sezioni, deve essere consegnata al docente coordinatore di classe per essere allegata al fascicolo personale dell'allievo dopo le decisioni assunte in merito dal Consiglio di Classe (archiviazione del caso limitatamente al richiamo scritto o irrogazione della sanzione di allontanamento dalle lezioni) con eventuale trasmissione degli atti al Consiglio di Istituto in caso di sanzioni più gravi con allontanamento dell'allievo dalle lezioni per periodi maggiori di 15 giorni.

C) Allontanamento dalle lezioni.

➤ **L' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo NON SUPERIORE AI 15 GIORNI è adottato dal Consiglio di Classe** per gravi infrazioni disciplinari e/o per reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR 249/98 e successive modifiche, secondo quanto riportato dettagliatamente in calce al presente documento (estratto dal regolamento di Istituto);

➤ **L' allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo SUPERIORE AI 15 GIORNI è adottato dal Consiglio di Istituto**, ivi compreso l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi per fatti di particolare gravità. La competenza sanzionatoria per tale provvedimento è del Consiglio di Istituto, valutate ed esaminate le seguenti condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi **“reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana”** (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi **una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone** (ad es. incendio e/o allagamento, manomissione grave dei dispositivi di sicurezza o altri fatti di pari e particolare gravità) (**);
2. il fatto commesso deve essere di **tale gravità da richiedere una deroga al limite dello allontanamento fino a 15 giorni**. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

D) Allontanamento dalle lezioni: casi più gravi.

➤ **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.** L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista per **FATTI di PARTICOLARE GRAVITA'** (**) alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. **devono ricorrere situazioni di recidiva**, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. **non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente** nella comunità durante l'anno scolastico;

(**) **I “fatti di particolare gravità”** sono quelli riconducibili alle fattispecie per cui lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) e i regolamenti d'istituto prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, c. 9, 9 bis e 9 ter DPR 249/98) previsti nei seguenti casi:

Art. 9, 9-bis e 9-ter dell'art. 4 del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07:

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, **la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.**

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.** Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
- **Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato,** sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni per un certo numero di giorni, la scuola intende promuovere tramite apposite convenzioni – laddove sia possibile in relazione al livello di coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e all'auspicabile rientro nella comunità scolastica (Nota Ministeriale del 31 Luglio 2008). Naturalmente ogni provvedimento di allontanamento dalle lezioni richiede adeguata e consistente motivazione.

Con riferimento alle sanzioni che prevedono un allontanamento superiore ai 15 giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dei giorni previsti minimi di frequenza richiesti per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Impugnazioni - Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso - da parte di chiunque ne abbia interesse per palesi illegittimità motivazionali insite nel provvedimento medesimo - entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione - all'organo di Garanzia interno alla scuola chiamato a decidere entro il termine di 10 giorni. Tale Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico quale membro di diritto, è composto **di norma** da un docente della scuola, da un rappresentante dagli studenti e da un rappresentante dai genitori da eleggersi, nella prima seduta utile, all'interno del Consiglio di Istituto. I componenti di tale organo, salvo le necessarie operazioni di surroga e/o rielezione per le componenti di durata annuale, permane in carica per tutta la durata ordinaria del Consiglio di Istituto (3 anni). Ad ogni elettore, nella specifica assemblea, spetta un solo voto. Le decisioni dell'organo di garanzia sono assunte a maggioranza semplice. Si precisa inoltre:

- Come già sottolineato, è ammesso ricorso – da parte di chiunque ne abbia interesse per palesi illegittimità motivazionali insite nel provvedimento medesimo – verso l'irrogazione di sanzioni disciplinari entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data della loro comunicazione, (data individuata con apposito atto amministrativo del Dirigente Scolastico, dopo l'esame della relativa documentazione elaborata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di istituto). **L'Organo di garanzia interno dell'Istituto decide nel termine di 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata;**
- **L'impugnazione NON incide sull'esecutività dell'azione disciplinare erogata, che avrà corso pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista normativo ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (in pratica, eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello studente, ove la sanzione avesse inciso su di essa).**
- Contro le violazioni del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e **successive modifiche**, anche contenute nel presente regolamento, è ammesso reclamo degli studenti di questo Istituto o da chiunque vi abbia interesse al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale il quale deciderà in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Motivazioni

Come già evidenziato, la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato, occorre anche esplicitare i motivi per cui *"non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico"*. **Con l'esclusione dell'annotazione scritta sul registro elettronico, i documenti che sanciscono le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, di conseguenza, seguono l'allievo in occasione di eventuali trasferimenti da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.**

Sanzioni disciplinari specifiche sull'uso dei cellulari a scuola (Direttiva 104/07)

- L'uso del telefono cellulare, dello *smartphone* e/o di altri dispositivi elettronici **durante lo svolgimento delle ore di lezione e delle varie attività didattiche, è vietato** (tale divieto vale anche per il personale insegnante). **La scuola individua le seguenti sanzioni secondo criteri di proporzionalità e gravità, ivi compresa la possibilità del ritiro temporaneo del telefono cellulare da parte del docente durante le ore di lezione.** In tal caso l'insegnante potrà restituire il cellulare all'allievo al termine della sua ora di lezione oppure (per casi più gravi o di recidiva) depositerà il telefono cellulare presso l'Ufficio di Vicepresidenza o nel Centralino dei collaboratori scolastici. **Esso dovrà essere riconsegnato all'allievo/a al termine delle lezioni cui seguirà - in caso di ripetuto comportamento scorretto da parte degli stessi - opportuno avviso di violazione del presente regolamento alla famiglia o agli esercenti la legale rappresentanza sul minore. E' evidente che tale comportamento, quando ripetuto e manifestamente irresponsabile, è sanzionabile attraverso opportuni procedimenti disciplinari secondo quanto previsto nel presente regolamento.**
- Non sono ammissibili le violazioni della Legge sulla tutela della privacy e delle relative garanzie in merito alla dignità professionale e individuale del personale docente, ATA e della componente studentesca. **In tal senso e con particolare riguardo, le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi e/o divulgati in altre forme (compresa la pubblicazione e/o la diffusione in social-network o la pubblicazione su siti internet), possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili come persone fisiche.**
- Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. **Di conseguenza, la diffusione e/o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati (con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente), ed abbia manifestato il suo consenso (Direttiva Ministeriale 104/2007, Art. 1 – Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo 196/03).**
- La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, mediante Centralino dei collaboratori scolastici (URP), l'Ufficio didattico, la Vicepresidenza e Presidenza e/o mediante le forme previste dall'informatizzazione dell'Istituto.

Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.

Ad integrazione di quanto sopra, è pubblicato sul sito WEB dell'Istituto (Sezione Regolamenti > Regolamenti di Istituto e Prevenzione) un *Vademecum Internet per minori ed adulti* (a complemento ed integrazione di quanto previsto nella direttiva 104/07 citata) nonché vari documenti, iniziative e normative sul divieto di Fumo, la Prevenzione alle dipendenze ed il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Legge 71 del 17/05/2017).

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO (Come da Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia e da disposizioni di cui alla Legge n° 71 del 17.05.2017)

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La Legge citata (Legge 71/2017) si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, **per «cyberbullismo» si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.**

AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO

La prevenzione del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo) attraverso l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità:

- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell'istituzione scolastica nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo);
- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un'azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell'ambito delle assemblee di classe e di istituto;
- informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del problema;
- organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell'ordine;

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un'azione di controllo dei genitori nell'ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in educando” (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè a danno della comunità scolastica. L'intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).

Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l'uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) d'ufficio (Si veda l'apposito regolamento “Vademecum per l'uso consapevole di Internet per minori e adulti). Si noti inoltre che l'utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): “La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui all'art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)”

SANZIONI DISCIPLINARI (Estratto dal regolamento di Istituto)

SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<p>- Richiamo verbale o ammonizione scritta sul registro elettronico</p> <p>- Eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione • Ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni • Assenze continue e/o non giustificate • Negligenza abituale, mancanza ai doveri • Uso del cellulare in classe, durante le ore di lezione e/o durante l'attività didattica • Assenze collettive che impediscano il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	DOCENTI
<p>- Ammonizione scritta sul registro elettronico.</p> <p>- Comunicazione alla famiglia ed eventuale riparazione del danno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • Imbrattamento e danneggiamento di banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte con scritte di qualsiasi genere • Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica • Violazione delle norme di sicurezza, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali • Allontanamento non autorizzato dalla scuola • Girare per i piani o al bar senza autorizzazione del docente o in assenza del docente in classe o in altri casi di momentanea interruzione didattica • Alterazione della firma dei genitori o manomissione del libretto personale 	DOCENTI DIRIGENTE SCOLASTICO
<p>- Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni;</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti o strutture di proprietà della scuola o di altri • Offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Utilizzo scorretto dello smarphone a scuola • Riproduzione e diffusione di immagini relative alla vita scolastica, anche in relazione ad atti di bullismo e/o di cyberbullismo 	CONSIGLIO DI CLASSE

<p>- Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza e ricorso a vie di fatto nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Atti gravi inerenti il fenomeno del bullismo e/o del cyberbullismo 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>- Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive con aggravanti delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Uso di sostanze stupefacenti • Molestie di ogni tipo 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>- Procedimenti d'ufficio o querela di parte con allontanamento cautelare dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni</p> <p>- Comportamenti con possibili conseguenze sul piano penale</p> <p>- Comunicazioni alla famiglia e ad eventuali altri enti (Polizia di Stato, Servizi sociali, Forze dell'Ordine, Tribunali dei minori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive con aggravanti delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone come previsto all'art. 9, 9-bis e 9-ter dell'art. 4 del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07: • Fatti avvenuti anche all'esterno della scuola che tuttavia assumono rilevanza all'interno della comunità scolastica (e relativo personale) in relazioni a comportamenti di cyberbullismo (secondo quanto previsto dalla Legge 71/2017) 	<p>DIRIGENTE SCOLASTICO</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>
<p>- Denuncia penale o querela di parte con allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato o allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>- Comunicazioni alla famiglia e ad eventuali altri enti (Polizia di Stato, Servizi sociali, Forze dell'Ordine, Tribunali dei minori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recidiva dei reati di cui al punto precedente • Atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale • Reati perseguibili con denuncia d'ufficio • Fatti gravi avvenuti anche all'esterno della scuola che tuttavia assumono rilevanza all'interno della comunità scolastica (e relativo personale) in relazioni a comportamenti di cyberbullismo (secondo quanto previsto dalla Legge 71/2017) 	<p>DIRIGENTE SCOLASTICO</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

ALLEGATI

- Schede per la redazione delle sanzioni disciplinari.

SCHEDA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Nota MIUR n° 3602 del 31.07.08).

Il sottoscritto docente contesta all'allievo/agli allievi sotto indicati la seguente infrazione disciplinare:

Giorno ora locale in cui si sono svolti i fatti.

Allievi coinvolti: della classe.....

Descrizione dei comportamenti degli allievi (descrizione dei fatti accaduti, data degli stessi, episodi correlati a tale comportamento, eventuali danni materiali a persone e/o cose ecc.):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data e firma del docente :

Controdeduzione dell'allievo o degli allievi (Gli allievi devono compilare immediatamente le loro osservazioni per le quali possono usare anche un foglio da allegare).

.....

.....

.....

.....

data e firme dell'allievo/degli allievi

- Il sottoscritto docente, accertati i fatti e valutate le controdeduzioni presentate dall'allievo/i sopraindicati, decide per l'archiviazione del caso, dopo aver richiamato l'allievo/gli allievi ad una maggiore responsabilità di comportamento e ad astenersi in futuro dal compiere episodi simili;
- Il sottoscritto docente, accertati i fatti e valutate le controdeduzioni presentate dagli allievi sopraindicati, infligge ai medesimi la sanzione disciplinare del richiamo scritto (*). La presente scheda sarà consegnata al docente Coordinatore di classe per essere allegata al fascicolo personale dell'allievo. Il consiglio di classe sarà chiamato periodicamente a valutare i richiami scritti inflitti a ciascun allievo e nel caso essi siano ripetuti dovrà decidere se infliggere la punizione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica. [(*) Nel caso di fatti che coinvolgono più allievi e di decisioni diversificate devono essere indicati i nomi degli allievi che subiscono il richiamo.
- Accertata la gravità dei fatti ed il ripetersi degli stessi nonostante precedenti ammonizioni, il sottoscritto propone agli organi preposti un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.

data e firma del docente :

**SCHEDA PER IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI ALLONTANAMENTO DALLA
COMUNITÀ SCOLASTICA (Nota MIUR n° 3602 del 31.07.08).**

- Visto l'accertamento dei fatti redatto dal prof. in data
- Valutate le controdeduzioni redatte dall'allievo/dagli allievi.
- Visto il regolamento interno dell'Istituto (organi e procedure disciplinari):
- Avvisata la famiglia dell'allievo e valutate eventuali loro contro deduzioni:

Per i provvedimenti di allontanamento fino a tre giorni.

Il Consiglio di classe, costituito dai docenti

Accertandosi della prevista e preventiva comunicazione alla famiglia dell'allievo e valutate eventuali controdeduzioni e/o attenuanti in merito agli episodi oggetto del presente provvedimento:

- **delibera all'unanimità;**
- **delibera a maggioranza** (docenti contrari:)

i seguenti provvedimenti di allontanamento dalle lezioni.

L'allievo è sospeso dalle lezioni de... giorn....

L'allievo è sospeso dalle lezioni de... giorn....

data e firma del docente coordinatore di classe:

Per i provvedimenti di allontanamento da quattro a quindici giorni assegnati dal consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, riunitosi ilpresenti i docenti.....

I genitori dell'allievo:.....

I rappresentanti dei genitori.....

I rappresentanti degli allievi

- **delibera all'unanimità;**
- **delibera a maggioranza** (docenti contrari:)

i seguenti provvedimenti di allontanamento dalle lezioni.

L'allievo è sospeso dalle lezioni dal giorno.....

al giorno.....a partire da

dal.....

data e firma del docente coordinatore di classe: